

FAQ per CONTRIBUTI FOTOVOLTAICO, ACCUMULATORI

1. COME E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA DI INCENTIVO

1.1. D. Si può presentare domanda avendo solo ordinato l'impianto o con un preventivo?

R. No, la domanda deve essere presentata ad intervento ultimato indicando i costi comprensivi di I.V.A. La documentazione necessaria per chiedere il contributo è elencata nell'articolo 9 del bando che si trova alla pagina [Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Contributi per installazione di impianti solari fotovoltaici, accumulatori di energia elettrica e solari termici.](#)

1.2. D. Come devo pagare il bollo?

R. La marca da bollo da 16 euro deve essere acquistata da un rivenditore autorizzato. In fase di compilazione della domanda dovrà essere indicato il numero e la data della marca acquistata. La verifica del pagamento verrà effettuato in sede di controllo della documentazione.

1.3. D. Ho realizzato un impianto fotovoltaico ed un sistema di accumulo. Devo presentare due domande distinte?

R. No, è possibile presentare l'istanza indicando entrambi gli interventi (A1 e B1 o A3 e B1). E' anche possibile presentare domanda in un primo momento per uno dei due interventi e successivamente per l'altro. Non è possibile inoltrare l'istanza sia per impianti A1 che A3.

1.4. D. La dichiarazione di conformità dell'impianto fotovoltaico deve essere intestata al richiedente il contributo?

R. Non è necessario che la dichiarazione di conformità dell'impianto fotovoltaico sia intestata al richiedente il contributo.

E' necessario che la domanda di contributo sia presentata dal proprietario o dal titolare di altri diritti reali o di godimento formalmente riconosciuti in un atto registrato e che le fatture siano intestate o cointestate al richiedente.

In sede di controllo, la sussistenza del diritto di proprietà verrà verificata d'ufficio attraverso il collegamento telematico al catasto.

1.5. D. ho realizzato un impianto fotovoltaico sul tetto dell'abitazione prima della pubblicazione del bando e la ditta esecutrice non mi ha fornito la dichiarazione prevista al punto 9 del bando, da rendersi obbligatoriamente per le tipologie A1 e B1 sulla base del modello predisposto dalla Regione. Come posso fare?

R. Il richiedente, al momento della compilazione della domanda, deve necessariamente dotarsi della dichiarazione in argomento, che deve contenere almeno gli elementi previsti al punto 9 del bando, ovvero i dati relativi:

- 1) alla realizzazione dell'intervento;
- 2) all'immobile ad uso residenziale a servizio del quale è realizzato;
- 3) ai dati relativi agli impianti.

Il modello predisposto contiene altresì l'attestazione che sono state rispettate le norme in materia di sicurezza sul lavoro e richiede che la ditta che ha installato l'impianto dichiari se nella realizzazione è stato rispettato quanto previsto dalla legge regionale 24/2015 (Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto).

Qualora i lavori siano stati eseguiti prima dell'approvazione del presente bando (10/02/2023), in sostituzione del modello predisposto dalla Regione, potrà essere accettata una dichiarazione fornita dalla Ditta installatrice contenente i dati sopra descritti e il rispetto delle normative in materia di sicurezza.

Il rispetto delle normative di sicurezza, di cui è responsabile anche il committente dei lavori, in caso di controllo, verrà eventualmente accertato dagli enti competenti.

1.6. D. devo allegare dei documenti nella presentazione della domanda?

R. No, nella fase della compilazione della domanda si devono solamente indicare i dati relativi alle fatture,

alle dichiarazioni di conformità e ai pagamenti effettuati e tutte le informazioni richieste dall'applicativo. Potrà essere richiesta la presentazione dei documenti posti a base dell'istanza in occasione dei controlli a campione disposti ai sensi del punto 13 del bando.

1.7. D. Posso delegare una persona di fiducia, dotata di SPID alla compilazione della domanda?

R. No, la domanda deve essere inoltrata dal medesimo soggetto richiedente, non è prevista la possibilità di delegare un'altra persona alla compilazione della domanda.

1.8. D. Mi sono reso conto di aver effettuato degli errori nella compilazione della domanda che ho già inviato (ho ricevuto la e mail di conferma dell'avvenuto invio). Posso inviarne una nuova, in sostituzione?

R. Per presentare una nuova domanda, poiché in base al punto 5 del bando in presenza di due domande inoltrate dalla medesima persona, viene ammessa solo la domanda presentata per prima in ordine cronologico, è necessario inviare, prima della presentazione, una comunicazione di rinuncia (sottoscritta e munita di copia del documento di identità) alla prima istanza all'indirizzo territorio@certregione.fvg.it. Dopo aver trasmesso la rinuncia è possibile procedere alla compilazione e trasmissione di una nuova domanda corretta.

In alternativa è possibile inviare una dichiarazione di rettifica delle informazioni contenute al medesimo indirizzo di posta elettronica certificata, utilizzando la modulistica disponibile alla pagina internet <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/famiglia-casa/casa/FOGLIA23/>.

1.9. D. Nell'istanza di incentivo è indicato "Che in relazione alle medesime fatture si è già usufruito di sconto in fattura o di detrazioni fiscali o si intende usufruirne in futuro". A cosa si riferisce? Cosa devo rispondere?

R. Il richiedente deve selezionare SI' se ha usufruito dello sconto in fattura, se ha già presentato o presenterà la dichiarazione dei redditi usufruendo delle detrazioni fiscali pari al 50%.

Deve essere successivamente indicato nome, cognome e codice fiscale dei soggetti che usufruiscono delle detrazioni, compreso il richiedente stesso.

L'errata compilazione non esclude in alcun modo l'accesso all'incentivo.

2. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA

2.1. D. Può presentare domanda il familiare convivente (che non è proprietario, né titolare di diritti reali o personali di godimento sull'immobile)?

R. No, in base all'articolo 3, comma 2 della legge regionale 1/2023, possono accedere all'incentivo le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti reali e personali di godimento, formalmente riconosciuti in un atto registrato, sugli immobili sui quali sono realizzati gli interventi indicati all'articolo 2, comma 1.

Pertanto, la domanda dovrà essere presentata dal proprietario. Il convivente potrà comunque risultare cointestatario della fattura (per la quale l'intestatario avente titolo può inoltrare l'istanza) e pagarla, usufruendo eventualmente di detrazioni fiscali. La cointestazione potrà risultare anche nell'oggetto della fattura.

L'erogazione dell'incentivo sarà disposta sul conto corrente indicato nella domanda (e potrebbe trattarsi di conto corrente intestato ad un soggetto diverso dal richiedente).

In alternativa, la domanda può essere presentata dal convivente, a seguito di costituzione di comodato gratuito, regolarmente registrato. In tal caso la fattura potrà essere interamente intestata al convivente.

3. CUMULABILITA' E DETRAZIONI

3.1. D. Il contributo è cumulabile con le detrazioni fiscali?

R. L'incentivo è cumulabile con altri contributi e incentivi, ivi comprese le detrazioni fiscali, purché la somma delle agevolazioni ottenute non ecceda il limite della spesa complessivamente sostenuta per l'intervento oggetto di incentivo.

Per la fruizione delle agevolazioni fiscali relative alle ristrutturazioni edilizie, si segnala la previsione contenuta all'articolo 7 del decreto legge 34/2023, e si invita a rivolgersi all'Agenzia delle Entrate per eventuali dubbi interpretativi, o ai Centri di assistenza fiscale o a professionisti abilitati.

Restano fermi eventuali divieti o limitazioni di cumulo con altri incentivi pubblici, in relazione ai quali si rimanda alle normative di settore.

Non è cumulabile, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 1/2023, con le detrazioni relative al cosiddetto "superbonus 110%" se l'intervento era compreso tra gli interventi che ne hanno usufruito.

3.2. D. Qual è il costo da indicare nella domanda, nel caso di sconto in fattura?

R. Come specificato al punto 6 del bando, l'incentivo è cumulabile con le detrazioni fiscali, sotto qualsiasi forma.

L'importo del contributo regionale è rapportato al 40% del costo totale dell'intervento (comprensivo di I.V.A.) sostenuto a partire dal 1 novembre 2022, con i limiti indicati al punto 4 del bando per ciascuna categoria di intervento. Non si fa riferimento quindi all'importo della fattura scontata, ma a quello del costo al lordo della detrazione. Si suggerisce di rivolgere direttamente all'Agenzia delle entrate quesiti o richieste di indicazioni sugli adempimenti che il contribuente successivamente deve porre in essere, in quanto ciascuna situazione concreta può differenziarsi notevolmente e determinare un diverso inquadramento dal punto di vista fiscale.

3.3. D. L'incentivo può essere chiesto se per la medesima unità immobiliare a destinazione residenziale ho chiesto il contributo regionale "prima casa"?

R. Si è possibile, i due contributi sono cumulabili ma sarà cura del richiedente quantificare, nella ripartizione, le spese da rappresentare ai fini del contributo regionale "prima casa" e quelle da rappresentare ai fini del riconoscimento del contributo regionale in materia di installazione di impianti fotovoltaici e/o delle relative opere funzionali di connessione.

Ad esemplificazione, non esaustiva:

- in caso di contributo regionale "prima casa" chiesto per iniziative di "acquisto con contestuale recupero" il cui costo per l'acquisto dell'alloggio già soddisfa la spesa minima che la disciplina contributiva "prima casa" chiede rimanga a carico del beneficiario, l'intera spesa sostenuta per i lavori di recupero comprensivi quelli per l'installazione di impianti fotovoltaici e relative opere funzionali per la sua connessione all'unità immobiliare residenziale può essere utilizzata ai fini del contributo in materia di risparmio energetico;
- in caso di contributo regionale "prima casa" chiesto per iniziative di "recupero" il richiedente dovrà porre attenzione di riservare a tale contributo una quota delle spese sostenute per i lavori di recupero che nell'importo soddisfa la spesa minima che la disciplina contributiva "prima casa" chiede rimanga a carico del beneficiario; le eventuali residuali spese riferite all'installazione dell'impianto fotovoltaico e/o delle relative opere funzionali alla sua connessione all'unità immobiliare residenziale possono essere rappresentate ai fini del riconoscimento del contributo in materia di risparmio energetico.

3.4. D. Il maltempo ha danneggiato l'impianto fotovoltaico e il solare termico installati a servizio dell'abitazione. Posso presentare domanda di incentivo anche se ho ricevuto l'indennizzo dall'assicurazione?

R. Sì, gli indennizzi assicurativi non rilevano ai fini del presente bando.

4. CALCOLO CONTRIBUTO

4.1. D. Se realizzo un impianto da 10 kW spendendo 30.000 euro potrei comunque aver diritto all'incentivo massimo del 40%*18.000=7.200 euro?

R. Sì il calcolo è corretto.

4.2. D. Per l'impianto fotovoltaico, qual è il costo massimo riconoscibile e qual è l'incentivo massimo concedibile? C'è un limite per i Kw installati?

R. Non c'è un limite di kw per fruire dell'incentivo. Si riconosce il costo sostenuto FINO A € 3.000,00 per kw, fino a un massimo di 18.000,00 €. L'incentivo massimo riconoscibile è quindi di € 1200 per kw installato. In ogni caso, però, l'incentivo non può superare il 40% della spesa sostenuta.

Esempio 1: impianto fotovoltaico con potenza 6,44 kw e costo totale pari a 15.000,00 euro:

Nell'esempio 1 il costo sostenuto (15.000,00 euro) è inferiore al costo massimo riconoscibile (18.000,00 euro) in funzione dei kw installati e, quindi, l'incentivo è pari al 40 % del costo sostenuto: $15.000,00 \times 40\% = 6.000,00$ € incentivo

Esempio 2: impianto fotovoltaico con potenza 6,88 kw e costo totale pari a 19.000,00 euro

Nell'esempio 2 il costo sostenuto (19.000,00 euro) è superiore al costo massimo riconoscibile (18.000,00 euro) e, quindi, l'incentivo sarà pari al 40 % del costo massimo riconoscibile: $18.000,00 \times 40\% = 7.200,00$ € incentivo

Esempio 3: impianto con potenza 4 kw e costo totale pari a 15.000,00 euro

Nell'esempio 3 il costo per kw ($15.000,00 : 4 = 3.750,00$ euro) è superiore al costo massimo riconoscibile per kw (3.000,00 euro).

Il costo massimo riconoscibile complessivo è pari a $3.000,00$ € x 4 kw = 12.000,00 euro.

L'incentivo è pari al 40% del costo massimo riconoscibile complessivo: $12.000,00 \times 40\% = 4.800,00$ € incentivo.

4.3. D. Per il sistema di accumulo, qual è il costo massimo riconoscibile e qual è l'incentivo massimo concedibile? C'è un limite per i kwh installati?

R. Non c'è un limite di kwh per fruire dell'incentivo. Si riconosce il costo sostenuto FINO A € 1.130,00 per kw, fino a un massimo di 13.560,00 €. L'incentivo massimo riconoscibile è quindi di € 452 per kwh. In ogni caso, però, l'incentivo non può superare il 40% della spesa sostenuta.

Esempio 1: sistema di accumulo con capacità 10 kwh e costo totale pari a 10.000,00 euro:

Nell'esempio 1 il costo sostenuto (10.000,00 euro) è inferiore al costo massimo riconoscibile (13.560,00 euro) in funzione dei kwh installati e, quindi, l'incentivo è pari al 40 % del costo sostenuto: $10.000,00 \times 40\% = 4.000,00$ € incentivo.

Esempio 2: sistema di accumulo con capacità 14 kwh e costo totale pari a 15.000,00 euro

Nell'esempio 2 il costo sostenuto (15.000,00 euro) è superiore al costo massimo riconoscibile (13.560,00 euro) in funzione dei kwh installati e, quindi, l'incentivo sarà pari al 40 % del costo massimo riconoscibile: $13.560,00 \times 40\% = 5.424,00$ euro incentivo.

Esempio 3: sistema di accumulo con capacità 10 kw e costo totale pari a 12.000 euro.

Nell'esempio 3 il costo per kwh ($12.000,00 : 10 = 1.200,00$ euro) è superiore al costo massimo riconoscibile per kwh (1.130,00 euro).

Il costo massimo riconoscibile complessivo è pari a $1.130,00$ € x 10 kwh = 11.300,00.

L'incentivo è pari al 40% del costo massimo riconoscibile complessivo: $11.300,00 \times 40\% = 4.520,00$ € incentivo.

5. INTERVENTI AMMISSIBILI

5.1. D. Cosa si intende per potenza nominale dell'impianto fotovoltaico?

R. E' la potenza nominale dell'impianto realizzato, espressa in kW, data dalla somma della potenza dei singoli moduli fotovoltaici che lo compongono. La potenza nominale, ai fini del bando, è data dal valore della somma delle singole potenze di picco di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del singolo impianto fotovoltaico, misurate alle condizioni nominali, come definite dalle rispettive norme di prodotto mentre non deve essere considerata quale potenza nominale la somma delle potenze degli inverter facenti parte del singolo impianto fotovoltaico.

5.2. D. Vorrei installare l'impianto fotovoltaico su una pergola/una tettoia/un supporto anziché sul tetto. La spesa per la realizzazione della pergola è ammissibile?

R. Sono ammissibili le spese relative ai lavori correlati all'installazione dell'impianto, in base al punto 7 del bando, entro i limiti di spesa indicati nella tabella riportata al punto 4.

5.3. D. cosa si intende per impianti realizzati? (allacciati in rete?)

R. La definizione di impianto realizzato è contenuta all'articolo 2 del bando e si intende quello per cui la conclusione dei lavori sia certificata dalla dichiarazione di conformità. Deve risultare concluso alla data di dichiarazione di conformità, successiva al 31 ottobre 2022. Non è necessario l'allacciamento alla rete.

5.4. D. E' possibile presentare domanda per un intervento realizzato su una casa in costruzione?

R. E' possibile l'accesso all'incentivo anche per impianti a servizio di nuove unità immobiliari, ma per la presentazione della domanda è necessario che l'intervento sia concluso (vedi definizione di intervento realizzato al punto 2 del bando) e l'immobile risulti accatastato in una delle categorie da A1 ad A9, o A11 (punto 5 del bando). Le imprese non possono presentare domanda di contributo.

5.5. D. Le colonnine di ricarica per auto elettriche installate contestualmente all'impianto ma fatturate a parte rientrano nell'incentivo?

R. Gli interventi per i quali è possibile presentare domanda di contributo sono esclusivamente quelli indicati all'articolo 2 della legge regionale 1/2023, pertanto la realizzazione di colonnine di ricarica per auto elettriche non è un intervento ammissibile all'incentivo.

5.6. D. Ho già un impianto fotovoltaico/accumulatore, posso presentare domanda per ampliare o integrare l'impianto esistente? Sono comprese le spese per la sostituzione dell'inverter?

R. E' possibile l'accesso all'incentivo per integrare o ampliare gli impianti esistenti. A conclusione di tali interventi dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità di data pari o successiva al 1 novembre 2022. La spesa per la sostituzione dell'inverter è ammessa.

5.7. D. E' ammissibile la domanda relativa ad un impianto installato su una copertura piana al di sopra del Box di pertinenza avente Categoria C/6? Che dati devo indicare nella domanda?

R. Al punto 5 del bando si specifica che gli interventi devono essere realizzati a servizio di unità immobiliari ad uso residenziale aventi categorie catastali da A1 a A9 e A11, situate nel territorio regionale. Pertanto è consentita la realizzazione su immobili diversi dai quelli ad uso residenziale sopra descritti, purché l'impianto risulti a servizio di tali unità immobiliari. Nella compilazione della domanda devono essere riportati i dati catastali dell'unità residenziale a favore della quale viene realizzato l'impianto.

5.8. D. Quant'è il contributo massimo concedibile per un impianto fotovoltaico con potenza di sistema inferiore a 800 W (compresi anche impianti plug and play)?

R. Si riconosce il costo sostenuto FINO ad un massimo di 1.720,00 euro. L'incentivo massimo riconoscibile è quindi di 688,00 euro. In ogni caso, però, l'incentivo non può superare il 40% della spesa sostenuta.

E' ammessa la domanda di incentivo per una sola tipologia di intervento (A1 o A3) e per un solo impianto.

5.9. D. Non trovo informazioni riguardo alla realizzazione di un impianto solare termico. E' possibile presentare domanda di incentivo?

R. Per l'impianto solare termico è stato emesso un bando distinto alla pagina internet [Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Solare termico: incentivi a persone fisiche, condomini e parrocchie o enti ecclesiastici cattolici o di altre confessioni religiose a sostegno delle spese per l'acquisto e l'installazione dell'impianto.](#)

5.10.D. E' possibile presentare domanda per ottenere l'incentivo per installazione di impianto fotovoltaico o accumulatori, per una casa che si sta per acquistare da un'impresa di costruzioni?

R. Si può presentare domanda, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della L.R. 1/2023 solamente se proprietari o titolari di diritti reali o personali di godimento, sull'unità immobiliare a servizio della quale è realizzato

l'intervento. L'impresa di costruzione non può accedere all'incentivo, che è riservato alle persone fisiche. Pertanto, qualora la ditta costruttrice specifichi nella fattura di vendita, il dettaglio del costo dell'impianto realizzato in data pari o successiva al 1 novembre 2022, l'acquirente, una volta divenuto proprietario, potrà inoltrare la domanda di incentivo a suo nome.

5.11.D. Posso usufruire del contributo per l'installazione di un impianto fotovoltaico presso la mia abitazione avendo già in servizio un impianto fotovoltaico con scambio sul posto?

R. Il bando all'articolo 6 preclude la domanda per impianti che abbiano fruito del Primo Conto Energia in scambio sul posto. Per ulteriori informazioni si invita a consultare il Gestore dei servizi energetici.

5.12.D. Il maltempo ha danneggiato l'impianto fotovoltaico e il solare termico installati a servizio dell'abitazione. Posso presentare domanda di incentivo per l'installazione di un nuovo impianto o la sostituzione dei pannelli distrutti?

R. Sì, se per tali impianti non è già stata presentata domanda di incentivo a valere sulla L.R. 1/2023. La conclusione dei lavori deve essere certificata da una nuova dichiarazione di conformità. Restano valide tutte le altre condizioni poste dal bando.

NO, se per tali impianti è già stata presentata domanda di incentivo a valere sulla L.R.1/2023.

5.13.D. Una persona fisica proprietaria di un immobile ha già ottenuto l'incentivo a valere sulla L.R. 1/2023 per l'installazione di nuovo impianto fotovoltaico senza batteria di accumulo e ora vorrebbe acquistare batteria di accumulo. Può presentare un'altra domanda?

R. Sì, l'articolo 4, comma 6 della L.R. 1/2023 esclude la possibilità di presentare più di una domanda per la medesima tipologia di intervento: l'impianto di accumulo è di tipologia diversa dall'impianto fotovoltaico.

6. FATTURE E PAGAMENTI

6.1. Ho versato un acconto prima dell'1 novembre 2022 ed il saldo in data successiva. Posso partecipare al bando ed eventualmente ricevere il contributo sulle spese effettive dopo l'1 novembre oppure non posso partecipare?

R. E' possibile presentare la domanda di contributo per le spese sostenute a partire dal 1 novembre ai sensi del punto 7 del bando, mentre le spese sostenute in precedenza non sono ammissibili e non potranno essere prese in considerazione, nemmeno se richiamate nella fattura di saldo. Tali costi non devono essere riportati nella domanda. L'incentivo sarà calcolato sul 40 per cento delle spese inserite in fatture con data pari o successiva al 1 novembre e sostenute a partire dal 1 novembre con i limiti indicati nel bando.

6.2. D. Posso acquistare l'impianto da un fornitore e farlo installare da un altro o l'intero intervento deve essere realizzato dalla stessa ditta? È possibile chiedere l'incentivo per spese relative a distinte fatture di acconto e di saldo?

R. Sì, la spesa sostenuta può essere documentata da più fatture di ditte diverse, relative a costi indicati come ammissibili nel bando, purché in esse sia chiaramente specificata l'attinenza con uno degli interventi ammessi a contributo.

6.3. D. Cosa deve essere indicato in fattura?

R. Tutte le spese indicate nelle fatture devono essere dettagliate per voci di costo ed essere relative all'intervento oggetto di domanda, con indicazione dell'immobile a servizio del quale è stato realizzato l'intervento. Sono ammesse in particolare le spese relative alle seguenti voci di costo da indicare nelle fatture: **acquisto e installazione degli impianti** (ad esempio pannelli, inverter), **lavori correlati** (ad esempio opere propedeutiche alla realizzazione dell'impianto, oneri per la sicurezza, ponteggi, parapetti, linee vita, guaine, supporti per i pannelli, oneri di connessione), **sistemi per la gestione energetica e il monitoraggio dell'impianto, spese tecniche** (spese progettuali, spese direzioni lavori, collaudo), **spese di istruttoria e di gestione della pratica**.

Le spese sostenute ai sensi della legge regionale 24/2015 "Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto", così come ponteggi, parapetti, linee vita, guaine saranno riconosciute solo per gli impianti fotovoltaici installati su strutture che comportano

rischio di caduta dall'alto. La mancata realizzazione della linea vita comunque non esclude l'accesso all'incentivo.

Le spese, laddove non specificato, si intendono comprensive dell'IVA.

Qualora la fattura già emessa non contenga le indicazioni richieste al punto 9 del bando, dovrà essere acquisita una **dichiarazione integrativa** sottoscritta dalla ditta che ha eseguito l'intervento.

6.4. D. In caso di fattura cointestata con altro soggetto, l'incentivo verrà erogato sul 50% della spesa?

R. L'incentivo verrà erogato al richiedente, tenendo conto dell'intera spesa riportata nella fattura.

6.5. D. Ho realizzato l'intervento, ma l'ho pagato attraverso un finanziamento, non sono quindi in possesso di una ricevuta di bonifico relativa all'avvenuto saldo della fattura. Posso presentare domanda di incentivo?

R. in base al punto 9 del bando, per presentare la domanda di incentivo è necessario esser in possesso, tra l'altro, di quietanze di pagamento, con indicazione degli estremi delle fatture. Pertanto è possibile sostituire ricevuta del bonifico con una dichiarazione della ditta fornitrice o della finanziaria, da cui risulti l'avvenuto pagamento.

6.6. D. Sono un imprenditore individuale che installa impianti fotovoltaici/accumulatori. Posso presentare domanda per l'impianto a servizio della mia unità immobiliare?

R. ai sensi del punto 4 del bando sono ammissibili i costi che possono essere documentati con fatture e quietanze di data pari o successiva al 1 novembre 2022.

Pertanto nel caso in cui l'impianto sia realizzato dal medesimo soggetto richiedente, saranno ammissibili le fatture relative alla fornitura con le relative spese, secondo quanto stabilito al punto 9 del bando, mentre per i lavori relativi all'installazione dell'impianto, non sarà possibile riconoscere una spesa.

6.7. D. Come devo inserire le spese nella domanda di contributo?

R. Nella domanda devono essere inseriti distintamente i costi relativi all'impianto fotovoltaico da quelli dell'impianto di accumulo energia. Le spese per oneri per la sicurezza, ponteggi, parapetti, linee vita, guaine, supporti per i pannelli sono attribuibili solamente all'impianto fotovoltaico. Sarà cura del richiedente distinguere le altre spese tra le due tipologie di intervento. Si ricorda che le spese indicate nelle fatture devono essere dettagliate per voci di costo ed essere relative all'intervento oggetto di domanda (vedi faq 6.3).

7. CONDOMINIO

7.1. D. Abito in un condominio, posso presentare domanda come singolo (persona fisica) per installare un impianto fotovoltaico a servizio del mio appartamento?

R. Sì, anche chi vive in condominio può inoltrare l'istanza singolarmente, se l'impianto riguarda solo il proprio immobile. È opportuno verificare con il proprio amministratore o con un consulente di fiducia se sono necessarie autorizzazioni da parte del condominio, a seconda della collocazione dell'impianto, nel rispetto dell'analogo diritto di altri condomini, delle eventuali prescrizioni del regolamento contrattuale e delle norme del codice civile.

7.1. D. Abito in un condominio in cui gli altri condomini non sono interessati ad installare un impianto fotovoltaico condominiale (a servizio delle parti comuni o come CER), posso presentare domanda come singola persona fisica per realizzarlo?

R. No, per l'impianto condominiale, o a servizio di parti comuni, a seguito dell'emissione del bando riservato ai condomini, la domanda deve essere presentata dall'Amministratore o, nel caso di un edificio composto da unità immobiliari di proprietari diversi per il quale non esiste un amministratore, da uno dei proprietari delegato dagli altri. Può essere presentata domanda come persona fisica per l'impianto a servizio della propria unità immobiliare (vedi faq precedente).

7.2. D. Sono l'unico proprietario di un edificio composto da più appartamenti, posso presentare la domanda per l'installazione di un impianto a servizio delle parti comuni?

R. No. In questo caso, in cui manca una pluralità di proprietari, non ci si trova di fronte ad un condominio, è possibile accedere al contributo quindi solamente con riferimento all'impianto a servizio di una unità immobiliare, inoltrando la domanda in qualità di persona fisica.

7.3. D. Abito in affitto in un edificio composto da più appartamenti, di proprietà di una sola persona/società. Posso presentare domanda di incentivo per aver installato un impianto a servizio della mia abitazione?

R. Sì, il locatario (o il titolare di un diritto di godimento documentato in un atto registrato all'ufficio del registro, in data precedente alla presentazione della domanda) che abbia realizzato un impianto a servizio della propria unità immobiliare può presentare domanda.